

DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2014
14/2014/E/COM

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ PM PIETRE S.R.L. E DAL SIG. ROCCO D'ALONZO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 gennaio 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito: D.Lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e l'Allegato A alla medesima come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A, come modificata dalla deliberazione 28 giugno 2013, 275/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A.

FATTO

1. La società PM Pietre S.r.l. e il sig. Rocco D'Alonzo (di seguito, congiuntamente: reclamanti) hanno proposto, con nota 22 novembre 2013 (prot. A/037243), un reclamo nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando il diniego di questa al trasferimento di titolarità del preventivo per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili avente codice di rintracciabilità n. T0164254;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore ed all'Autorità al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo ai reclamanti, dovuti al rischio di decadenza dei propri impianti da fonte rinnovabile dalle graduatorie degli impianti iscritti ai Registri del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A.;
3. in particolare, i reclamanti hanno richiesto all'Autorità di dichiarare l'illegittimità della nota del gestore del 20 settembre 2013 (prot. Enel-DIS-20/09/2013-1109385), con cui il gestore medesimo ha comunicato il mancato accoglimento del trasferimento di titolarità del preventivo per la connessione alla rete n. T0164254;
4. con nota 22 novembre 2013 (prot. 037627), l'Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della delibera 188/2012/E/COM, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota prot. Enel-DIS 1410398 del 24 dicembre 2013 (anticipata a mezzo posta elettronica certificata in data 26 dicembre 2013), il gestore ha richiesto all'Autorità il rigetto del reclamo;
6. con nota del 31 dicembre 2013 (anticipata a mezzo posta elettronica certificata in pari data e acquisita agli atti con prot. 001297/A del 17 gennaio 2014), i reclamanti hanno contestato la richiesta di rigetto del reclamo avanzata dal gestore;
7. con nota prot. Enel-DIS 11875 dell'8 gennaio 2014 (anticipata a mezzo posta certificata in pari data), il gestore ha replicato alle osservazioni presentate dai reclamanti;
8. con nota 15 gennaio 2014 (prot. Autorità 001298/A del 17 gennaio 2014), i reclamanti hanno sostanzialmente ribadito i rilievi svolti in precedenza;
9. la competente direzione tecnica dell'Autorità ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo e fattuale*

10. Le disposizioni dell'Autorità in materia di connessione alla rete non regolano né vietano la cessione della titolarità di una pratica di connessione;
11. il paragrafo B.11 della “*Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione*” – nella sezione che definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” adottate da Enel Distribuzione per l'erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 – prevede quanto segue: «*È ammessa la voltura del*

rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l'attivazione dell'impianto di produzione. Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione ad Enel Distribuzione e:

- *accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;*
- *accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;*
- *inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte»;*

12. dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:

- in data 6 dicembre 2012, i reclamanti hanno inviato al gestore una dichiarazione congiunta di cessione della titolarità del preventivo per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile, identificato dal codice di rintracciabilità n. T0164254;
- con la suddetta comunicazione del 6 dicembre 2012, il gestore veniva informato che:
 - a) il POD n. IT001E71967698 e il POD n. IT001E747260311 erano stati ceduti da Rocco D'Alonzo a Josefina Todisco e, successivamente, da Josefina Todisco alla PM Pietre S.r.l.;
 - b) a seguito del trasferimento di titolarità, la PM Pietre S.r.l. era subentrata a pieno titolo e ad ogni effetto di legge nel rapporto col gestore in relazione al preventivo T0164254;
- la comunicazione di trasferimento della titolarità del preventivo di connessione veniva sottoscritta da tutti e tre i soggetti interessati (Rocco D'Alonzo, Josefina Todisco e Franco Melillo Melillo, in qualità di legale rappresentante della PM Pietre S.r.l.) ed era accompagnata dalla copia dei documenti di identità dei medesimi soggetti;
- mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla comunicazione di trasferimento della titolarità del preventivo di connessione, il sig. Franco Melillo Melillo dichiarava altresì di avere la disponibilità del sito oggetto dell'installazione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, a titolo di atto costitutivo del diritto di superficie. Quest'ultima dichiarazione risulta priva di firma;
- in data 6 luglio 2013, in risposta ad una richiesta del gestore del 26 giugno 2013, i reclamanti confermavano la propria dichiarazione del 6 dicembre 2012, con cui la PM Pietre S.r.l. aveva comunicato al gestore il subentro in tutti i diritti nel preventivo T0164254, allegando nuovamente detta dichiarazione e precisando che dei quattro lotti costituenti il preventivo, due sarebbero stati intestati alla PM Pietre S.r.l. e gli altri due sarebbero rimasti intestati al sig. Rocco D'Alonzo;
- in data 20 settembre 2013, il gestore, con propria nota prot. Enel-DIS-20/09/2013-1109385, comunicava che il trasferimento della titolarità del preventivo T0164254 non poteva essere accolta, in quanto: i) la Dichiarazione di Voltura era priva del timbro societario e, ii) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disponibilità del sito era priva di firma e timbro societario;
- con la medesima nota, il gestore comunicava ai reclamanti che, in conseguenza della mancata accettazione della voltura, anche l'accettazione del preventivo di

connessione pervenuta in data 6 dicembre 2012 a firma del legale rappresentante di PM Pietre S.r.l. non poteva essere accolta, in quanto detta società non era intestataria del preventivo.

B. Argomentazioni di PM Pietre S.r.l. e del sig. Rocco D'Alonzo

13. I reclamanti ritengono valida a tutti gli effetti la voltura di titolarità del preventivo T0164254;
14. per quanto riguarda la mancanza del timbro societario, i reclamanti sostengono che nessuna norma del nostro ordinamento giuridico imponga, per la validità formale di un atto o di una qualsiasi scrittura privata, la presenza del timbro societario;
15. i reclamanti contestano anche il secondo motivo di invalidità della dichiarazione di voltura addotto dal gestore. Infatti, a parere dei reclamanti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla disponibilità del terreno non è prevista quale documento essenziale e nemmeno accessorio né all'interno delle norme dell'Autorità, né nella "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione";
16. a tale proposito, i reclamanti ricordano che la suddetta Guida ammette la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l'attivazione dell'impianto di produzione, e che l'unico requisito richiesto è il consenso scritto del precedente titolare del rapporto di connessione;
17. sulla base delle suddette motivazioni, i reclamanti chiedono all'Autorità:
 - a) di veder dichiarata valida la dichiarazione di trasferimento di titolarità della pratica di connessione n. T0164254 dal sig. Rocco D'Alonzo alla PM Pietre S.r.l.;
 - b) conseguentemente, che sia dichiarata valida anche la successiva accettazione del preventivo di connessione n. T0164254 da parte del legittimo titolare della PM Pietre S.r.l.

C. Argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.

18. Il gestore chiede all'Autorità il rigetto del reclamo;
19. con una prima memoria del 24 dicembre 2013 (prot. Enel-DIS-24/12/2013-1410398), il gestore evidenzia il contenuto contraddittorio delle comunicazioni ricevute in data 6 dicembre 2012 dai reclamanti. A detta del gestore, la situazione di confusione generata dalle comunicazioni contraddittorie sarebbe posta alla base della nota con cui il gestore medesimo ha comunicato al sig. Rocco D'Alonzo, in data 13 febbraio 2013 (prot. Enel-DIS-13/02/2013-0212741), che la dichiarazione di trasferimento di titolarità del preventivo T0164254 non poteva essere accolta;
20. il gestore, non ritenendo valida la comunicazione di voltura del preventivo T0164254 del 6 dicembre 2012, aveva ritenuto non valida l'accettazione del preventivo effettuata in pari data dal nuovo titolare (PM Pietre S.r.l.) e, di conseguenza, aveva ritenuto decaduto il medesimo preventivo;
21. il gestore dichiara che la pretesa dei reclamanti di vedersi riconoscere la validità di una voltura relativa ad un preventivo non più in vigore non può essere ammessa;

22. inoltre, con riferimento ai motivi addotti, nella propria comunicazione del 20 settembre 2013, per la mancata accettazione al trasferimento della titolarità del preventivo T0164254 (mancanza del timbro societario e assenza della firma nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), il gestore sostiene di aver valutato tali fatti in modo rigoroso per cercare di fare chiarezza in una situazione alquanto nebulosa;
23. con una seconda memoria dell'8 gennaio 2014 (prot. Enel-DIS-08/01/2014-0011875), il gestore ha eccepito ulteriormente l'inammissibilità delle pretese dei reclamanti di riferire a due soggetti diversi la titolarità di un preventivo emesso per un'unica pratica di lotto relativa a quattro impianti di produzione e, quindi, l'inammissibilità di una richiesta di voltura del preventivo stesso a fronte della cessione di soli due impianti;
24. il gestore evidenzia ulteriori elementi di incertezza legati all'effettiva titolarità dei due impianti aventi codice POD IT001E71967698 e IT001E747260311, facenti parte del lotto e oggetto di diverse volture. Secondo il gestore, non è certa la individuazione del soggetto legittimato alla cessione di tali impianti, né la disponibilità del sito di produzione.

D. Valutazione delle argomentazioni di PM Pietre S.r.l. e del sig. Rocco D'Alonzo e di Enel Distribuzione S.p.A.

25. Dalla valutazione delle informazioni rese disponibili, i motivi posti a fondamento delle due comunicazioni di mancata accettazione, da parte del gestore, del trasferimento di titolarità della pratica n. T0164254 non sono ammissibili;
26. con una prima comunicazione del 13 febbraio 2012, il gestore non accoglieva la comunicazione di voltura *“in quanto, per la richiesta di trasferimenti di titolarità del preventivo di connessione, occorre formalizzare la voltura in maniera corretta compilando la Dichiarazione di Voltura di cui in allegato”*;
27. con una seconda comunicazione del 20 settembre 2013, il gestore non accoglieva la medesima comunicazione di voltura a causa dell'assenza del timbro societario e della firma sulla allegata dichiarazione di disponibilità del sito;
28. il formato della dichiarazione di voltura e la mancanza del timbro societario sulla medesima sono elementi di carattere formalistico non sufficienti a far ritenere la stessa non accettabile;
29. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorio relativa alla disponibilità del sito non risulta un documento indispensabile ai fini dell'accettazione della dichiarazione di voltura di una pratica di connessione;
30. le regole tecniche che il gestore stesso ha emesso, costituenti l'unico riferimento per i reclamanti, ammettono la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, prevedendo che vi sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso e che il soggetto che subentra nel rapporto accetti le condizioni generali del contratto di connessione, del contratto di misura, e invii il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte (cfr. paragrafo B.11 della *“Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”*). Nella fattispecie, nessuna delle suddette condizioni risulta essere non rispettata;
31. quanto alle ulteriori osservazioni espresse dal gestore nelle proprie memorie, si rileva quanto segue;

32. in merito alla questione dell'inammissibilità di una richiesta di voltura di un preventivo riferito a un lotto di impianti a fronte della cessione di soli due impianti, si condivide la posizione espressa dal gestore nella nota del 8 gennaio 2014, laddove ritiene che un preventivo di connessione per un lotto di impianti non può che essere volturato nella sua interezza;
33. a tal proposito, si rileva che i reclamanti, nella nota del 6 luglio 2013, hanno chiarito in maniera inequivocabile che la PM Pietre S.r.l. è subentrata in tutti i diritti riferiti al preventivo di connessione n. T0164254, precisando che dei quattro lotti costituenti il preventivo, due sarebbero stati intestati alla PM Pietre S.r.l., e gli altri due sarebbero rimasti intestati al sig. Rocco D'Alonzo. Tale situazione è conforme alla regolazione vigente che prevede l'unicità del richiedente, della richiesta di connessione e del relativo preventivo;
34. pertanto, anche l'accettazione del preventivo di connessione effettuata dalla PM Pietre S.r.l. in data 6 dicembre 2012 è da ritenersi valida;
35. in merito al contenuto contraddittorio delle comunicazioni ricevute dal gestore il 6 dicembre 2012, si osserva che la mancanza di chiarezza di tali comunicazioni avrebbe potuto comportare, al più, una richiesta di informazioni/integrazioni da parte del gestore, ma non può essere assunta come motivo di mancata accettazione delle stesse;
36. analoga considerazione merita il rilievo del gestore circa la necessità di fare chiarezza in una situazione alquanto nebulosa. Tale necessità, ancorché condivisibile, non è però riflessa nella condotta del gestore, che, anziché richiedere informazioni o chiarimenti, si limita a dichiarare il mancato accoglimento della comunicazione di voltura per motivi formalistici;
37. anche la pretesa del gestore di ritenere inammissibile la richiesta dei reclamanti di riconoscimento della validità di una voltura relativa ad un preventivo non più in vigore non può essere accolta, perché il riconoscimento della validità della voltura ha come effetto consequenziale la valida accettazione del preventivo di connessione da parte del soggetto subentrante;
38. i dubbi del gestore in merito alla titolarità dei progetti di impianto e alla disponibilità dei siti su cui dovranno essere costruiti tali impianti potranno essere sciolti, qualora ciò sia necessario ai fini della pratica di connessione alla rete, attraverso apposite richieste di informazioni che il gestore medesimo potrà rivolgere al titolare della pratica di connessione

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo di PM Pietre S.r.l. e del sig. Rocco D'Alonzo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.; pertanto, la dichiarazione del 6 dicembre 2012 di trasferimento della titolarità del preventivo di connessione n. T0164254 dal sig. Rocco D'Alonzo alla società PM Pietre S.r.l., nonché la successiva accettazione del medesimo preventivo da parte della società medesima, sono da considerarsi valide a tutti gli effetti;
2. i termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione, a partire dall'accettazione del preventivo di connessione, decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni